



Sentenza N. 40/2024

R.G. T.F. 34/2024

(Proc. P.F. 49/2024)

IL TRIBUNALE FEDERALE

All'esito dell'udienza in camera di consiglio del giorno 25 del mese di novembre 2024, alle ore 11:00, presso la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) nonché in videoconferenza tramite la piattaforma *Zoom*, organizzata dalla FIDAL, così composto:

Avv. Fabio Iudica - Presidente

Avv. Stefano Feltrin - Componente

Avv. Stella Riberti - Componente Relatore

ha deciso in ordine al procedimento instaurato nei confronti del:

signor Giuseppe LEGATO *“all'epoca dei fatti Revisore dei Conti del Comitato Regionale FIDAL Calabria:*

- *per aver inviato in data 11.07.2024 una e-mail a tutte le società affiliate al Comitato Regionale FIDAL Calabria, trasmettendo la propria Relazione al bilancio FIDAL Calabria 2023, comunicando notizie e fatti riservati relativi a questioni contabili inerenti il Comitato ed il suo Presidente, in violazione delle norme statutarie in materia e dei principi di correttezza sportiva e riservatezza.*

Violazione art. 6 dello Statuto Federale; artt. 1 e 2 del Regolamento di Giustizia FIDAL; artt. 1, 2, 7 e 8 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

Con l'aggravante di cui all'art. 9.3, lett. a) e g) del Regolamento di Giustizia FIDAL.

Si contesta la recidiva ai sensi dell'art. 12 del Regolamento di Giustizia FIDAL”.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento prende le mosse dalla segnalazione trasmessa dal signor Vincenzo Caira, Presidente del Comitato Regionale FIDAL Calabria, alla Procura Federale FIDAL in data 11 luglio 2024, in merito a una comunicazione inviata in pari data da parte del dottor Giuseppe Legato, all'epoca Revisore dei Conti del Comitato Regionale FIDAL Calabria, contenente notizie asseritamente riservate diffusa a tutte le società affiliate alla FIDAL Calabria.

In data 3 settembre 2024, la Procura Federale ha avviato le relative indagini.

Nell'ambito delle stesse, la Procura Federale ha ascoltato, in data 23 settembre 2024, il dottor Legato, quale persona con possibili violazioni a carico.



Con atto datato 7 ottobre 2024, la Procura Federale ha ritualmente notificato all'incolpato l'avviso di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento.

Il 16 ottobre 2024, il dottor Legato, personalmente, ha prodotto memoria difensiva.

La Procura Federale ha esercitato l'azione disciplinare nei confronti dell'incolpato con atto di deferimento in data 28 ottobre 2024, notificato a mezzo PEC in pari data al medesimo e al Tribunale Federale.

Il Presidente del Tribunale Federale, con atto in data 4 novembre 2024, ha fissato l'udienza di trattazione per il giorno 25 novembre 2024, da remoto.

Il 15 novembre 2024, il Difensore dell'incolpato, Avv. Giuseppe Parisi, ha formulato istanza di trattazione da remoto, motivando la richiesta con "*motivi di salute personali*" del dottor Legato, documentando gli stessi mediante certificazioni mediche. In accoglimento della predetta richiesta, il Presidente del Tribunale ha autorizzato, in data 18 novembre, l'incolpato a partecipare da remoto all'udienza.

In data 16 novembre 2024, il Difensore dell'incolpato ha prodotto memoria difensiva per conto del dottor Legato.

Il 19 novembre 2024, il Difensore dell'incolpato ha richiesto di autorizzarsi la partecipazione all'udienza da remoto anche per il Difensore, adducendo motivazioni di tipo economico e di "*opportunità procedurale*". Con comunicazione in pari data, il Presidente del Tribunale ha rilevato l'insussistenza dei presupposti di legge per la celebrazione da remoto e ha disposto di procedersi comunque. Con comunicazione datata 19 novembre 2024, l'incolpato ha revocato il mandato al proprio Difensore.

All'udienza del 25 novembre 2024, hanno presenziato l'incolpato, personalmente senza ausilio del Difensore, e, per la Procura Federale, l'Avv. Cristina Fanetti.

All'apertura dell'udienza, il Presidente del Tribunale Federale, preso atto della revoca del mandato al Difensore da parte del dottor Legato, ha chiesto a quest'ultimo se desiderasse un rinvio per la nomina di un nuovo difensore o se preferisse proseguire senza essere assistito, ferma restando la possibilità di rendere dichiarazioni spontanee. Il dottor Legato ha dichiarato a verbale di non intendere avvalersi della difesa tecnica e, di conseguenza, ha prestato il consenso a continuare l'udienza, con la possibilità di rendere dichiarazioni spontanee.

La Procura Federale, richiamandosi al proprio atto di deferimento, ha sottolineato come il procedimento *de quo* sia "*simile al procedimento TF n. 12/2023 PF n. 30/2023*", atteso che anche in



quella occasione il dottor Legato, in qualità di Revisore del Comitato Regionale FIDAL Calabria, aveva diffuso a soggetti terzi informazioni riservate. L'Avv. Fanetti ha osservato inoltre che tali comportamenti sono stati già oggetto di sanzione sia dal Tribunale Federale sia dalla Corte Federale di Appello con decisione n. 2/2024. La Procura Federale ha, dunque, richiesto la sanzione dell'inibizione per giorni 60 (sessanta), con aumento di un terzo per la recidiva *ex art. 12* del Regolamento di Giustizia FIDAL, per complessivi 80 (ottanta) giorni, da scontarsi *ex art. 57*, comma 5, del Regolamento di Giustizia FIDAL.

Il dottor Legato ha reso dichiarazioni spontanee, reiterando i punti di diritto esplicitati anche nei propri scritti difensivi, in forza dei quali il medesimo ritiene che la propria condotta non sia passibile di sanzione disciplinare. Il dottor Legato ha inoltre evidenziato che né il Collegio dei Revisori né altri organi federali hanno mai inviato alcuna critica od osservazione alla sua e-mail dell'11 luglio 2024 (salvo successivamente il Segretario FIDAL e il Presidente FIDAL), e che il Presidente Caira ha affermato, con e-mail trasmessa in data 15 luglio 2024 al Segretario FIDAL e al Presidente FIDAL, che *“il signor Legato va fermato in qualunque modo”*, proprio con riferimento all'email trasmessa dal dottor Legato l'11 luglio 2024 alle società calabresi. Il dottor Legato ha evidenziato, in proposito, come la predetta comunicazione e-mail del signor Caira *“dal contenuto minatorio”* sia stata inoltrata solo alla Procura Federale, e non già anche alla Procura della Repubblica.

All'esito dell'udienza, il Tribunale si è riservato.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La richiesta della Procura Federale è parzialmente fondata e va accolta nei limiti e secondo le considerazioni che seguono.

L'invio dell'e-mail da parte del dottor Legato, in data 11 luglio 2024, a tutte le società affiliate al Comitato Regionale FIDAL Calabria, per trasmettere la relazione al bilancio 2023 del Comitato Regionale FIDAL Calabria, emerge *per tabulas* tanto dalla documentazione allegata alla segnalazione trasmessa alla Procura Federale (cfr. doc. n. 1 allegato all'atto di deferimento), quanto dalle dichiarazioni rese dall'incolpato in sede di audizione in data 23 settembre 2024 (cfr. doc. n. 2 allegato all'atto di deferimento).

Nel trasmettere la relazione al bilancio 2023 del Comitato Regionale FIDAL Calabria a tutte le società affiliate al Comitato, il dottor Legato ha anche sottolineato nell'accompagnatoria il fatto che *“il Presidente della Fidal Calabria dovrà restituire la somma di € 2.314,70 come riportato al Punto 3 Rilievi di Pagina 17 della Relazione, per rimborsi spese ricevuti, non spettanti. [Omissis]”*.



La tesi difensiva dell'incolpato, espressa nei propri atti difensivi e in sede di udienza, poggia su una serie di disposizioni delle Carte Federali FIDAL, in forza delle quali il dottor Legato si è ritenuto pienamente legittimato a trasmettere la relazione al bilancio 2023 del Comitato Regionale FIDAL Calabria, unitamente ai commenti riguardanti rimborsi spese ricevuti dal Presidente del Comitato stesso, in sintesi, al fine di permettere alle società affiliate al Comitato Regionale FIDAL Calabria *“di partecipare attivamente all'attività federale”* ed essere edotte di informazioni riguardanti il bilancio 2023. Il dottor Legato ha inoltre rilevato come nessuna delle informazioni o dei documenti trasmessi possa essere considerato di natura confidenziale, posto che (i) egli aveva già trasmesso la relazione al bilancio in questione *“agli organi centrali e regionali della Fidal il 17/06/2024”*, dei quali fanno parte numerose società destinatarie dell'e-mail dell'11 luglio 2024 oggetto della segnalazione del signor Caira e (ii) in data 28 settembre 2024 si sarebbe svolta l'Assemblea Regionale Ordinaria Elettiva per il quadriennio 2024/2028, in occasione della quale sarebbe stata comunque presentata la relazione al bilancio 2023.

Il Tribunale Federale non ritiene le tesi difensive meritevoli di accoglimento. Invero, nessuna delle disposizioni federali legittima il Revisore dei Conti del Comitato Regionale FIDAL Calabria a trasmettere, di propria iniziativa, a tutte le società affiliate al Comitato stesso documentazione attinente alla contabilità e/o ai bilanci del Comitato, al di fuori delle opportune sedi e tempistiche (a titolo meramente esemplificativo, in occasione della presentazione all'Assemblea Regionale a fini di approvazione del bilancio). In ogni caso, non può non rilevarsi come l'e-mail incriminata dell'11 luglio 2024 contenga altresì informazioni che esulano dal mero invio della relazione al bilancio 2023, e attinenti a fatti oggetto di *“accertamento”* da parte del solo Revisore dei Conti del Comitato Regionale FIDAL Calabria – non già, al momento dell'invio dell'e-mail in questione, da parte degli Organi di Giustizia Federali.

Non si rinviene, pertanto, alcuna norma che possa giustificare la condotta del dottor Legato, la quale si pone in violazione dei principi fondamentali sanciti dalla normativa FIDAL e CONI, richiamata dalla Procura Federale nel proprio atto di deferimento. Le condotte descritte nell'atto di deferimento e negli atti e nei documenti del fascicolo della Procura Federale appaiono, quindi, provate sulla base delle risultanze istruttorie, e idonee ad integrare l'illecito disciplinare contestato.

Tuttavia, ai fini della determinazione in concreto della sanzione a mente dell'art. 7, comma 1, del Regolamento di Giustizia FIDAL, il Tribunale Federale ritiene che – alla luce del tenore meramente informativo dell'e-mail dell'11 luglio 2024, nonché del relativo contenuto che sarebbe stato in ogni





caso conosciuto successivamente dalle società destinatarie dell'e-mail medesima, in occasione dell'Assemblea Regionale del 28 settembre 2024 – sia congruo imporre a carico dell'incolpato la sanzione di giorni trenta (30) di inibizione temporanea *ex art. 5, comma 6, del Regolamento di Giustizia FIDAL*, con aumento di un terzo per la recidiva *ex art. 12, comma 2, del Regolamento di Giustizia FIDAL*, e così per complessivi giorni quaranta (40) di inibizione temporanea.

Non avendo la Procura Federale formulato, in sede di udienza, la richiesta di aumento della sanzione base in applicazione delle circostanze aggravanti fatte valere nell'atto di deferimento (*“aggravante di cui all'art. 9.3, lett. a) e g) del Regolamento di Giustizia FIDAL”*), le stesse si intendono rinunciate dalla Procura Federale.

Il Tribunale Federale ritiene infine di dover rimettere gli atti alla Procura Federale per le verifiche del caso, con riguardo al contenuto della e-mail trasmessa dal Presidente del Comitato Regionale FIDAL Vincenzo Caira al Segretario FIDAL e al Presidente FIDAL, il 15 luglio 2024, dal seguente tenore: *“il signor Legato va fermato in qualunque modo”*, al fine (i) di valutare l'esistenza di eventuali profili disciplinari e/o (ii) di valutare l'opportunità della trasmissione della medesima e-mail all'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente o altra competente autorità.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 6 Statuto Federale, gli artt. 1, 2, 9 e 12 del vigente Regolamento di Giustizia FIDAL e l'art. 1, 2, 7 e 8 del Codice di Comportamento Sportivo CONI, ritenuta la responsabilità dell'incolpato per i motivi sopra esposti

APPLICA

nei confronti del signor **Giuseppe LEGATO** *“in qualità di Revisore dei Conti del Comitato Regionale FIDAL Calabria*, la sanzione dell'inibizione temporanea per giorni trenta (30) *ex art. 5, comma 6, del Regolamento di Giustizia FIDAL* riferita alle violazioni sopradescritte, con aumento complessivo di giorni dieci (10) in forza dell'art. 12, comma 2, del Regolamento di Giustizia FIDAL, e così per complessivi per **giorni quaranta (40) di inibizione temporanea.**

INCARICA

la Segreteria degli Organi di Giustizia affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione al Deferito e all'Ufficio della Procura Federale, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'articolo 14 del Regolamento di Giustizia FIDAL.



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

DISPONE

la rimessione degli atti alla Procura Federale per verificare il contenuto della e-mail trasmessa dal Presidente del Comitato Regionale FIDAL Vincenzo Caira al Segretario FIDAL e al Presidente FIDAL il 15 luglio 2024 dal seguente tenore: “*il signor Legato va fermato in qualunque modo*”, al fine (i) di valutare l’esistenza di eventuali profili disciplinari e/o (ii) di valutare l’opportunità della trasmissione della medesima e-mail all’Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente o altra competente autorità.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 9 dicembre 2024.

PRESIDENTE: Avv. Fabio Iudica

COMPONENTE: Avv. Stefano Feltrin

COMPONENTE RELATORE: Avv. Stella Riberti

